MEMORIA RELATIVA ALLE CONTRATTAZIONI DEI BESTIAMI IN TOSCANA E...

10

MEMORIA

RELATIVA ALLE CONTRATTAZIONI

DEI

BESTIAMI IN TOSCANA

E PARTICOLARMENTE

DEI BOVI ARATORI

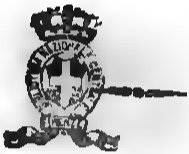

FIRENZE
NELLA STAMPERIA BRAZZINI
1829

SUDDIVISIONE
DEI TRATTATI

---

§. I. *Sopra gli inconvenienti prodotti dall' attual sistema di contrattare le Bestie Aratorie.*

§. II. *Quali siano le cause, ed i motivi, dai quali derivano i detti inconvenienti.*

§. III. *Quali possano essere gli espedienti atti a prevenire la frode, e ad assicurare gli interessi dei Particolari, e della Società.*

§. IV. *Qual esser potrebbe il sistema da tenersi in tali Contrattazioni, avuto riguardo tanto alla loro facilità, ed alla sicurezza dei Contraenti, quanto al vantaggio pubblico.*

MEMORIA

SUGL' ABUSI INTRODOTTI IN TOSCANA

NELLA CONTRATTAZIONE DEI BESTIAMI

E PARTICOLARMENTE

DEI BOVI ARATORI

In ogni tempo, e presso tutte le più culte Nazioni, si è immaginato di dare un sistema alle Contrattazioni delle Bestie, e di prevenire le frodi, che hanno sempre avuto luogo in questi Contratti.

Quindi gli Antichi Romani, dei quali i Contratti sostanziavansi più che in altro nelle stipulazioni dei Servi, e dei Giumenti furono i primi a darne un'esempio coll' Editto degl' Edili Curuli, che si vede riportato nei Digesti al titolo di *Edilitio Edictu*.

E venendo alla Nostra Toscana, non mancano anche in Essa Legislatori, che

cercassero di provvedere ad un' oggetto di tanta importanza, mentre i Bestiami hanno prodotto sempre in Essa un Ramo di Commercio dei più interessanti per l' abbondanza di essi in questa bella parte d' Italia.

Lo Statuto dei Fabbricanti della Città di Firenze fù il primo, che prese in mira questa parte di Commercio Nazionale, dopo il quale anche il Governo Mediceo se ne occupò con l' emanazione di Leggi diverse, e finalmente anche il Granduca Leopoldo di felice ricordanza, quel Principe Filosofo, e Legislatore insieme si prese cura di questa parte sì interessante del Nostro Commercio con la Legge del 1773, ed i Successori al Trono con altre Leggi, delle quali l' ultima è quella del 1788.

La frode però, e la mala fede sempre aumentata in ragione dell' Umana malizia, che sembra accrescersi col crescere dei Secoli, non hanno trovato bastanti ostacoli in queste diverse saggie disposizioni, e sembra, che il Commercio, l' Agricoltura, l' interesse dei Particolari, ed il bene della Società in generale reclami un riparo a tanti mali, tanto pronto, quan-

to necessario alla tranquillità, ed al bene delle due Classi più interessanti del Corpo Sociale.

Diretto dal solo desio di giovare alla Società per quanto possibile mi sia debolmente mi accingo a dimostrare quali siano gli abusi introdotti sulle contrattazioni dei Bestiami, e particolarmente dei Bovi Aratori, quali gli inconvenienti, e danni che ne resultano, quale sia la necessità di prevenire tali frodi per assicurare l'interessi dei particolari, e della Società, e quale finalmente sia il sistema, che potrebbesi adottare nelle Contrattazioni dei Bestiami medesimi.

§. I.

Sopra gli Inconvenienti prodotti dall' attual Sistema di Contrattare le Bestie Aratorie.

Premetto, che per quanto tuttociò che io vado a dire possa essere applicabile a tutte le Contrattazioni del Bestiame, ciò non ostante, siccome gli Abusi più che in ogni altro si sostanziano sui Contratti

delle Bestie Aratorie, così di esse principalmente mi occuperò, come quell' unico oggetto, su cui devono raggirarsi le mire del comune interesse.

Due sono i sistemi, che si praticano in tali contrattazioni, cioè, o manifestando i vizi tanto d' Animo, che di Corpo, o mantenendo sani gli Animali da ogni è qualunque difetto con l' espressione di venderli *A tutti i buoni patti*, Tanto nel primo, che nel secondo caso segue la Frode, ed' il Contratto rimane viziato, e corrotto, se il vizio e d' Animo, come *Cozzare Tragiogare*, e simili, riesce molto facile ai Compratori tanto bene esperti nell' Arte di maneggiare questa specie d' Animali, non solo il farli aumentare i vizi manifestati dal Venditore, mà ancora di farne comparire dei nuovi, poichè essendo l' indole di questi Animali, mediante la loro vista, che gli ingrandisce tutti gli oggetti di carattere timido e Selvaggio insieme, facendo loro degli strapazzi con percosse, o altri tormenti, come appunto sarebbe il vetro pesto dentro gli Orecchi, e sul Collo, e stringerli fortemente la borsa con l' unghie, o praticau-

do loro dei diversi usi, con i quali si servono per domarli, ed' avvezzarli a lavorare, sostituendo un pungolo con punta di ferro in luogo della frusta, non vi è di più naturale, come la pratica ci insegna, che il farli aumentare i propri Vizi, o il far sì che ne prendino dei nuovi.

Se il difetto è di Corpo, come *pisciar Sangue*, *mal Caduco*, *Tosse*, e simili, anche in questo caso vi cade la frode la più maliziosa quanto nel primo, avvezzati oramai i Compratori di questo genere ad' illudere con ogni sorte di astuzia le Contrattazioni, tutto gli sembra permesso per arrivare al loro intento.

Vi sono delle foglie, come quelle di Castagno, ed' altre ancora, che facendone mangiare a questi Animali produce loro un' orina rossa, che pare sangue effettivo, Vi sono pure dell' Erbe e Radiche, come *l' Aconico* pianta Montana, e la *Cicuta* pianta comune, che fatteli mangiare gli leva affatto dai sensi, e cadono in terra Stramortiti dando i segni del Mal caduco. Altri finalmente gli fanno mangiare dei Fieni terrosi, i quali reiterati più volte gli producono una Tosse conti-

nus per cui anco i Periti più esperti gli hanno giudicati infetti nel Polmone, e da doversi rimettere.

Questi abusi, che si praticano giornalmente nelle Contrattazioni dei Bovi Aratori, oltre al formare una regola contraria affatto ai buoni costumi ed' alla Giustizia serve anche di notabile danno per le faccende rusticali. Dentro ai trè giorni dalla fatta Contrattazione, e ciò si pratica sè i difetti sono di Animo, e dentro ai trenta giorni sè sono di corpo seguono i referti del Compratore; Questi referti si fanno alla presenza di due Testimoni condotti a tal uopo dal Compratore. Il Venditore hà tempo altri trè giorni per andare a verificare il Referto, ed' esso pure conduce seco altri due Testimoni; sè il Venditore all' opposto disprezza il Referto fattoli, e trascura di mandare a verificarlo, si pongono nello Stabulario gli Animali manifestati già per viziosi, e si contesta il Giudizio. Il Commercio di questi Animali tanto esteso, e tanto necessario per gli usi rusticali, per lo più non si fà in una distanza tale da potere eseguire questi Referti in poche ore, mà il

più delle volte richiedono un tempo di due, o trè giorni.

Ogniuno certamente è in grado di apprendere il dissesto, che produce per i lavori della Campagna il Rimuovere tante braccia dai propri Poderi, e specialmente nel tempo d' Estate in cui seguono la massima parte di tali Contrattazioni, e nel quale l' Agricoltura esige l' assiduità dei Coloni, quali non hanno un momento di riposo per attendere alle loro incombenze; Oltre a tutto questo è da notarsi qual grave danno ne venga sovente ai Contraenti, come sarà avvertito in appresso sè questi non si accordano, e si espongono ad' una lite, ed' è cosa oramai già provata, che il valore dei Bovi rare volte serve per vederne la fine.

§. II.

Quali siano le Cause ed' i Motivi dai quali derivano detti inconvenienti.

Le Cause primarie per cui derivano tutti gli inconvenienti di queste Contrattazioni sono per dirlo in poche parole, gli

abusi dei quali si è ragionato, e già introdotti da per tutto per ottenere quasi sempre delle diminuzioni sopra il prezzo stabilito, o anche per riparare a qualche errore, che credesse aver fatto il Compratore nell' acquisto dei Bovi; e le Leggi attuali, le quali riportandosi al Gius-Comune in difetto dei patti dei Contraenti, come ordina la Legge del 1788, autorizzando così tacitamente questi abusi, ed' alimentano le frodi, somministrando all' astuto Compratore delle finezze legali da poter giungere al suo intento.

§. III.

Quali possano essere gli espedienti atti a prevenire la frode, e ad' assicurare gli interessi dei Particolari e della Società.

Dopo chè la frode, e la mala fede campeggia nelle contrattazioni dei Bestiami, e la buona fede ne è del tutto bandita, niun altro espediente a mio credere può ragionevolmente e plausibilmente proporsi nella nostra *Toscana*, sè non sè quello di

stabilire un sistema Generale, il quale in deroga della Legge del 1788, e delle altre vigenti sù tal materia, adotti, ed ordini la libera contrattazione delle Bestie, e togliendo ai Compratori la facoltà di reclamare dai vizi di animo, e di Corpo, impedisca l'esercizio delle Azioni così dette Edilizie, e favorendo così la libertà del Commercio stabilita nella nostra *Toscana* prevenga ad' un tempo le frodi, e mantenga la tranquillità, e la concordia nelle Famiglie più utili alla Società, ed' allo Stato, quali sono quelle dei Mercanti, e degl' Agricoltori.

L' utilità che ricavare ne potrebbero, non solo la Società, come i particolari eziandio nello stabilimento di questo sistema sono innumerabili, vedesi ogni giorno disputarsi nei Tribunali, e particolarmente in quelli di Provincia sui patti, e sulle convenzioni le più volta malizioosamente oscurate dai Contraenti. Ogni giorno si vedono i Referti delle Bestie vendute per motivo di asserte malattie d' Animo, e di Corpo, ed' anche insieme unite, quasi sempre per non dir sempre provocate ad' arte dalla malizia del Comprato-

re, il quale talvolta dopo essersi valso dei Bovi per il lavoro del suo Podere, al termine del Mese stabilito per la denunzia dei vizi di Corpo nell' impotenza dei mezzi per la soddisfazione del prezzo, chiede in prestito alla sua mala fede qualchè difetto per potere restituire le Bestie, difetto, che sovente proviene dallo strapazzo, e da altre cagioni ad' arte da lui procurate.

Ogni giorno si inquietano i pacifici Possessori, ed' Agenti della Campagna, ed' i tranquilli lavoratori delle Terre per le fraudolenti denunzie, che portano con danno notabile dell' Agricoltura, è perdita di tempo per i lavoratori, inquietudini per i Padroni, spese innumerabili per le gite per l' effetto di verificare i pretesi vizi degl' Animali, e sè la cosa non termina all' amichevole, sempre con danno del Commercio, e dell' Agricoltura, crescono gli incomodi, ed i dispendi per le liti, che i Venditori sono obbligati a sostenere per l' esazione del prezzo.

Quindi dispute innumerevoli, e dispendiose sulla natura delle molestie, e sui patti del Contratto, sè le Molestie, o la

lor causa sia precedente, o posteriore al Contratto medesimo, sè palesi, sè gravi o leggere, sè continue, o temporarie, sè nel numero di quelle ammesse dalla Legge, sè il Compratore, o Venditore abbia avuta di esse, o presuntivamente, o palesemente la scienza, sè il Venditore abbia diritto oltre al prezzo anche alle spese, danni, ed' interessi, e quali il Compratore vicendevolmente deva restituire al Venditore, e queste, ed' altre simili infinite controverse tutte lunghe, e dispendiose, e che a torle di mezzo non basta l' autorità del Pretore mà di necessità conviene, che vi concorra l' esame dei Testimoni, il Giudizio dei Periti dell' Arte, e tutto l' apparato delle prove tanto dirette, che indirette, che siano di natura di questi Giudizi, le quali anzichè semplicizzare le questioni le oscurano piuttosto, e le rendono assai più difficili, ed intricate, oscurando perfino la verità dei fatti, sempre difficili a porsi in essere in questi Giudizi.

Ed' ecco il detrimento del Commercio, ecco il ristagno dell' Agricoltura, perchè il Venditore non può altrimenti al tem-

po determinato esigere il prezzo, e rinvestirlo in altre Bestie per uso del suo Podere, i Coloni non attendono più alle faccende rusticali perchè impossibilitati al lavoro delle Terre per mancanza delle Bestie, e perchè richiamati invece allo strepito del Foro, o a verificare in lontani paesi i pretesi vizi degl' Animali, o perchè intenti a procurare le prove dei fatti per riuscire viziosi in Giudizio, e così l' Agricoltura soffre notabilmente, ed' il Commercio languisce per oggetti ancora di poca importanza, nella disputa dei quali si manifesta più l' impegno dei litiganti, che la reale esistenza dei vizi, dei quali si accusa l' Animale, causa innocente, ed immediata di tutto questo, vizi che il più delle volte per non dir sempre acquistare si fanno con artifizio, e con frode alle Bestie contrattate dai Compratori, o per restituire le Bestie medesime dopo che hanno servito al loro uso, o perchè sono poco contenti della fatta compra, e che facilmente, come si è detto si fanno acquistare alle Bestie o per gli strapazzi, o con l' uso dell' Erbe malefiche additate inavanti, e vizi poi che spariscono sovente

alla vista di pochi danari, che a taluni maliziosi Coloni, o indiscreti Mercanti venghino offerti dai Venditori al solo, ed unico effetto di liberarsi da inquiete, dispendiose, e nojosissime vessazioni.

Ne è solamente in virtù della malizia, e della frode, ed inganno dei Compratori, che possono bene spesse volte i vizi denunziati dal Compratore esser preceduti al Contratto, mentre ciò può accadere anche per mera accidentalità, per lo che non essendo luogo ai reclami del Compratore abbenchè si verifichi la reale esistenza dei vizi medesimi, tanto più, che ancora in questo la Giustizia d' un sistema, o ordine Generale che tolga l' adito ai reclami può esser tale da tranquillizzare i particolari, e conseguentemente capace ad' ottenere alla Società il proposto vantaggio.

Imperciocchè, siccome l' economia della Macchina Animale è così ignota per noi, e così ignote ne sono tanto le esterne, che le interne impressioni, alle quali continuamente è soggetta, che ad ogni momento possono nascere quelle vicende anche le più straordinarie, sì nel Corpo,

come nello spirito di ogni Animale, senza che sene possa determinare la cagione, e spiegare sè questa sia prossima, o remota, o successiva, o precedente al Contratto, che bene può accadere, che qualunque vizio tanto d'animo, che di Corpo possa essere anche per cause, fisiche, e naturali sopravvenuto senza colpa del Compratore alla fatta Contrattazione della Bestia.

Di qui è che parlando dei vizi d'Animo, quali sono la *Paura*, il *Solletico*, il *Cozzare*, il *Tragiogare*, il *tirar Calci*, per i quali anche a Senso delle *Leggi Romane*, e di tutti i *Pratici* ancora non si accordava l'azione redibitoria, ne l'altra *quanti Minoris*, ammenochè dal Venditore non fosse stato espressamente convenuto, possono bene questi avere origine naturalmente anche dopo il Contratto, tanto sia per lo spavento, o per il diverso aspetto dei nuovi Coloni, ai quali vengono affidati, o per la loro diversa maniera di maneggiarli, o di trattarli, quanto sia per non essere i Bovi a perfezione domati, o per esserli stata fatta poura, o perohè siano stati dal nuovo Bifolco trop-

po indiscretamente tormentati col Giogo, o con le Morse, o sivvero col Pungolo, o col Bastone, o con altri simili trattamenti, ohe in quelle Bestie timide, e di natura Selvagge facilmente possono essere la causa di questi difetti.

E parlando poi di Vizi di Corpo, questi pure per la maggior parte, almeno li più interessanti, sè non ripetono la loro causa dalla frode dei Compratori possono ragionevolmente essere occasionati da cause innocenti, ed' immediatamente successive al Contratto.

Infatti sè parlasi della malattia di *Mal' Caduco*, può ella repetere a senso dei più esperti Periti e dei Guireconsulti ancora la sua causa da una smoderata fatica, o da stravizio, o da ripienezza, o da qualche cibo venefico preso anche spontaneamente dalla Bestia nei pascoli, o in altra guisa, o da qualche contusione, o percossa involontaria, per la quale sia rimasto leso nel Cerebro l' Animale.

Ed' anche la malattia di *Pisciar Sangue*, per la quale tanto comunemente si vedono nei Tribunali le denunzie dei Compratori, può repetere la sua causa proxi-

ma, ed immediata dalla rottura, o dallo sfiancamento dei Vasi sanguigni della Vescica orinaria, o di altra parte ad essa necessariamente aderente, cagionato senza colpa del Compratore per motivi sopravvenuti al Contratto, e così o per causa d' un moto troppo violento, o di un colpo, o di uno sforzo, o anche d' una caduta involontaria, e non prevista.

E così dicesi di tutte le altre Malattie, che appellansi di Corpo, e di quelle specialmente, che appartengono al genere delle Malattie inflammatorie, le quali possono da un momento all' altro sopraggiungere al Contratto senza colpa veruna, ne del Compratore, nè del Venditore.

Or sè tutte le questioni che nascono per occasione delle Contrattazioni dei Bestiami, e particolarmente poi delle Bestie aratorie con tanto danno dell' Agricoltura, e del Commercio, per la massima parte sono cagionate dalla frode dei Compratori; e sè dall' altra parte ella è cosa, che può dirsi ridotta a dimostrazione, che ove pure non abbia luogo la frode, anche i difetti che potessero verificarsi potrebbero esser nati senza colpa d' alcuno posterior-

mente al Contratto, sicchè non vi sarebbe luogo anche secondo le Leggi vigenti attualmente all' azione redibitoria, sembra prudente e coerente eziandio alle regole di Giustizia, e di Umanità l' adozione d' un sistema generale, che consultando al bene del Commercio, e dell' Agricoltura, tolga l' adito a tutte queste scandolose controversie, ed' impedisca ogni reclamo dopo la fatta Contrattazione. Questo sistema desiderato universalmente da tutti i buoni Cittadini, reclamato dall' Umanità, dal favor del Commercio, e dell' Agricoltura porrebbe termine a tanti mali, assicurerebbe la tranquillità dei pacifici Abitanti della Campagna, e torrebbe di mezzo tante frodi, e tanti maneggi, per i quali il Commercio dei Bestiami hà ricevuto un notabile detrimento.

E così mentre che alle persone di mala fede è preclusa ogni strada alle frodi, le persone onorate, e tranquille della Campagna potranno vivere quiete nei loro pacifici abituri.

§. IV.

Qual esser potrebbe il sistema da tenersi in tali Contrattazioni avuto riguardo tanto alla loro facilità, ed alla sicurezza dei Contraenti, quanto al vantaggio del Pubblico.

Ritenuto adunque il principio della necessità dell'adozione d' un sistema generale, che ordini la libera contrattazione dei Bestiami, e non ostante qualunque vizio, al di animo, che di corpo, non vi è a senso mio altro sistema da proporre più sicuro di quello del libero pagamento delle Bestie da effettuarsi nell' atto del Contratto, e come dicono i Contadini *sul Cappio*.

Saravvi forse taluno, che pregiudicato di troppo nelle opinioni delle cose passate, stimerà essere questo sistema pregiudiciale al Commercio, lo perchè si opponga ad una certa facilità di contrattare, che possa nascere dal tempo, che si accorda ai Compratori per il pagamento delle Bestie acquistate, o sia perchè si toglie da un lato le frodi per parte dei Compratori le autorizzi dall' altro lato per parte dei Venditori, i quali ponendosi al sicuro da ogni danno con il pronto pagamento, restino così autorizzati a deludere i male accorti Acquirenti col tentare di celare con le male arti quei difetti, dei quali possino essere le Bestie infestate.

Ma ne l' uno, ne l' altro a mio credere potrebbe sussistere di questi reflessi, imperocchè in quanto al primo, consistente cioè nel sup-

posto inconveglio del Commercio derivante dal pronto pagamento del prezzo delle Bestie, conviene premettere, che i Compratori, o sono i Possessori, e gli Agenti di Campagna, o i Mercanti.

Se si parla dei primi, siccome è stile universale, che ciaschedunn tiene fisso un Capitale per la così dette *Stime vive*, ed essendo perciò sempre costante nell' atto della contrattazione, o almeno di poca differenza da non doversi calcolare, tanto il prezzo, che si ricava da una parte nella vendita, quanto quello che si deve pagare dall' altro per la compra, così anzichè essere di nocumento al Commercio, sarà piuttosto d' utilità non indifferente, inquantochè toglie ai Coloni l' incomodo del trasporto del danaro, ed esime i Proprietari, e gli Agenti dai pericoli, che seco traggono sovente i lunghi, e disastrosi incomodi dei trasporti dei danari, che servono di prezzo alle Bestie acquistate.

Se parlasi poi dei Secondi, cioè dei Mercanti, siccome questi per lo più sono gli autori delle frodi, e degl' inganni, dei quali hò ragionato di sopra, e siccome poi su questi può accadere, come accade sovente il sospetto di qualche fallimento, così anche a riguardo di loro, parrebbe sempre piuttosto utile, che dannoso al Commercio il sistema del pronto pagamento da effettuarsi nell atto del Contratto, perchè previene ogni abuso, e pone al coperto il Venditore da ogni fallimento.

Passando quindi al secondo dei rilievi, che potrebbe venire obiettato, e dependente dalla facilità nei Venditori di mala fede di deludere, ed ingannare i male accorti acquirenti delle Bestie sui difetti, che possono venire ad arte da loro celati, oltre al reflesso, che l' adozione d' un sistema di questa natura farebbe acquistare ai Coloni, agl' Agenti, ed ai Proprietari medesimi una maggior accortezza, e perizia nelle Contrattazioni delle Bestie, egli è poi da rimarcarsi, che gli obbligherebbe ancora a prendere le notizie opportune, ed a fare le più scrupolose osservazioni, ed esperimenti sulle Bestie medesime, che vogliono acquistare, dopo le quali se si unisca la perizia, e l' intelligenza del Compratore, che non è difficile ad acquistarsi in queste materie, sarebbe così lontano il caso d' esser Egli ingannato, che si anderebbe quasi all' impossibile, o almeno così raramente contingibile da non essere posto in calcolo alcuno dirimpetto ai vantaggi reali, e positivi, che seco recherebbe un sistema di questa natura.

E per poco, che si interroghino tutti gli intelligenti nella materia, ciascuno potrà verificare, che bastano ancora poche ore per non dire pochi istanti, onde potersi accertare dei più sostanziali difetti delle Bestie, o per mezzo d' interrogazioni da farsi alle persone esperte nella materia che mai mancano nelle Fiere, e nei Mercati, e per mezzo di prove da farsi nei Mercati, o in altri luoghi ad elezione dei Compratori.

Che se anche dopo tutto questo piacesse ad alcuno di ammettere l' ipotesi, che ciò null' ostante potesse darsi luogo a rimanere ingannato il Compratore sui difetti, che non potessero malgrado questi rimedi rendersi a lui manifesti, io concludo, che sarebbe sempre male minore quello di tenere la Bestia viziata, o venderle ad altri, o destinarla al Macello, che di sottoporsi all' esito sempre incerto di lunghi, e dispendiosi Giudizi, e andare soggetto al pericolo di spendere più nei Tribunali di quello, che importa la Bestia medesima, e quello, che interessa anche maggiormonte, distorre i Coloni dalle loro pacifiche occupazioni con danno notabile dell' Agricoltura, e dei Proprietari.

Ne è nuova affatto la pratica d' un sistema di questa natura laudato da tutti i buoni, di pagare cioè nell' atto del Contratto il prezzo delle Bestie, mentre il vediamo praticarsi generalmente con gaudio universale in molte Fiere, e Mercati della Toscana, trà le quali è degna di menzione le Fiera di S. Simone d' Arezzo, e molte altre che si fanno nelle Provincie delle Chiane ed in altri luoghi della Toscana medesima.

Ma se a taluno sembrasse questo sistema di pagare il prezzo nell' atto del Contratto poco conciliabile, o con gli antichi sistemi, o con le opinioni sempre progiudicate delle persone specialmente della Campagna, e della moltitudine, ritenuto sempre il principio di non ammettere reclami, e della libera Contrattazione dei Bestiami, potrebbe ancora proporsi di ac-

cordare una dilazione al pagamento, con che per altro per la sicurezza del prezzo rimanesse garantito il Venditore col mezzo d' una Cambiale da firmarsi dal Compratore, se il Proprietario in persona, o dall' Agente, o Colono nel qual caso avesse forza di obbligare anche il Padrone, e che avesse tutti i privilegi delle Cambiali Mercantili fino all' Arresto, personale inclusive da avere effetto, anche contro il Proprietario se la Cambiale fosse firmata dall' Agente, o dal Colono, e così potrebbe conciliarsi il favore del Commercio, qualora si dubitasse, che il pronto pagamento potesse essere d' un' ostacolo al medesimo con i pregiudizi della moltitudine, e con le antiche consuetudini, che difficilmente si sradicano dall' opinione delle persone idiote, opinione, che talvolta si oppone anche alla più imponente sanzione delle Leggi.

Questo è il sistema, che a mio credere potrebbe essere il più plausibile per porre un' Argine a tanti mali, che giornalmente affliggono i pacifici Abitanti delle Campagne, e cagionati dalle Frodi, e dalla mala fede di tante persone a questa oramai assuefatte.

Se questo non fosse adottabile (il che certamente non sembra) possa altra mente più sublime trovarne dei migliori, mà si dia termine una volta alle Frodi, che dirigono il più delle volta questi Contratti, lo che forma il voto universale di tutti i buoni, tranquilli, ed onesti Cittadini.

FINE.

1913117